

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: mercoledì 20 novembre 2024 20:46
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Scarpelli Luigi e Zicarelli Katia - Richiesta di pubblicazione decreto e piano
Allegati: Decreto di ammissibilità e sospensiva.pdf; Relazione particolareggiata.pdf; Domanda del debitore.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante e nella qualità di gestore della crisi incaricato trasmetto decreto, relazione particolareggiata e domanda del debitore afferente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore promossa dai sigg. Scarpelli Luigi e Zicarelli Katia al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza o alla Cancelleria competente la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *Si autorizza la pubblica
visione sul Sito Web, tramite
e-mail e con altre modalità -*
Cosenza, lì 21-11-2024
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE *M.L.*
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 97/2024 PU

Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-70 CCII)

Il giudice, **Dott.ssa Mariarosaria Savaglio**,

letto il ricorso depositato nell'interesse della **Sig.ra Katia Zicarelli** e del **Sig. Luigi Scarpelli** al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss CCII; verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore;

premesso che ai sensi dell'art. 67 CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dal gestore OCC, **Dott. Marco Corno** risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;

Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) e
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori:

dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 97/2024 PU:

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 18.11.2024

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

* * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

in ordine alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

promossa da Scarpelli Luigi e Zicarelli Katia

* * *

Organismo di Composizione della Crisi:

Camera di Commercio di Cosenza

Il Gestore della Crisi:

Dott. Marco Corno

1. Premessa.

Il sottoscritto dott. Marco Corno, professionista iscritto all'ODCEC di Cosenza nonché al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consulente del Giudice del Tribunale di Cosenza, Gestore della Crisi d'Impresa, domiciliato in Torano Castello (CS) alla Via Abramo Cariatì, con determina n. 112/2024 (All. 3) è stato nominato gestore della crisi da sovraindebitamento per valutare la procedura promossa da Scarpelli Luigi (C.F. SCRLGU88C21D086Z) e Zicarelli Katia (C.F. ZCCKTA87L64D086W) assistiti dall'Avv. Pierpaolo Rodighiero del Foro di Cosenza.

Il professionista incaricato dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge ed inoltre attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto della parte interessata.

Il ricorrente riferisce invece:

- di versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio posseduto e prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali;
- di non aver beneficiato nei precedenti cinque anni di istituto analogo.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura.

Da aggiungersi in ipotesi di concordato minore anche l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

2. Situazione finanziaria, patrimoniale ed economica con indicazione delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata dal debitore e delle ragioni dell'incapacità dello stesso di adempiere le obbligazioni assunte.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare quanto segue.

A) SULLE POSIZIONI DEBITORIE

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO
MPS (Scarpelli)	IPOTECARIO	€ 76.932,85
SANTANDER (Scarpelli)	CHIROGRAFARIO	€ 10.914,00
MEDIOLANUM(Scarpelli)	CHIROGRAFARIO	€ 1.881,45
AGOS (Scarpelli)	CHIROGRAFARIO	€ 25.913,22
FINDOMESTIC (Scarpelli)	CHIROGRAFARIO	€ 513,27
FINDOMESTIC (Zicarelli)	CHIROGRAFARIO	€ 1.384,34
ADER (Zicarelli)*	PRIVILEGIATO GENERALE	€ 793,05
TOTALE		€ 118.332,18

Oltre le competenze dell'OCC, di grado prededucibile, in capo a parte ricorrente pari a € 6.578,02.

* Debito già oggetto di rottamazione quater.

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

Riguardo alla diligenza impiegata da parte ricorrente nel contrarre i debiti, risulta doveroso richiamare l'art. 68 co. 3 del CCII che dispone quanto segue: *"L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."*

Pertanto, i soggetti finanziatori sono tenuti a considerare il merito creditizio valutato come reddito disponibile ovvero reddito complessivo da ISEE pari a € 23.868,60/12 = € 1.989,05 dedotta la somma per vivere dignitosamente pari a € 1.197,08 e misurata moltiplicando l'importo dell'assegno sociale di € 534,41 per il parametro ISEE del nucleo pari a 2,24.

Nella fattispecie tale soglia è risultata pari a € 781,97 ovvero € 1.989,05 - € 1.197,08.

L'importo di € 791,97 rappresenta, dunque, la soglia massima oltre la quale i soggetti finanziatori possono ritenersi responsabili del sovraindebitamento di parte ricorrente, come nel caso in esame.

Infatti, le rate mensili superano la suddetta soglia e ammontano complessivamente a € 1.415,00.

In sintesi: a fronte di un reddito familiare netto di € 781,97 risultano rate per € 1.415,00. Appare quindi evidente che, tenuto conto delle esigenze familiari, l'attuale esposizione debitoria genera una paralisi che non consente a parte ricorrente di ripianare i debiti se non attraverso la presente procedura di composizione della crisi.

L'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte è riconducibile alle vicissitudini susseguitesisi nel tempo e di seguito indicate.

L'indebitamento dei richiedenti ha avuto inizio nel 2018, quando la famiglia Scarpelli-Zicarelli era composta solo dai coniugi, non avendo ancora figli.

Nel 2018, il reddito familiare era così strutturato:

- Scarpelli percepiva circa € 1.000,00 al mese come lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso Scarpelli Caffè, a Cosenza.

- Zicarelli percepiva circa € 600,00 al mese per un impiego part-time presso Gilda Acconciature, sempre a Cosenza.

Nel 2018, i coniugi decisero di acquistare una casa. Al tempo, esistevano già piccoli prestiti contratti da Scarpelli nel 2010, prima ancora di fidanzarsi con l'attuale moglie. Tali prestiti erano stati contratti per acquisti come un cellulare, viaggi e altre spese personali. Dopo il matrimonio, avvenuto nel 2015, i coniugi decisero di comprare una casa, tenuto conto della loro volontà di allargare la famiglia. Volontà premiata con la nascita del loro primo figlio, avvenuta l'8 giugno 2017.

Prima di accedere a un mutuo bancario, però, nel 2018 hanno contratto un prestito con Santander di € 16.000,00 per consolidare i debiti pregressi in un'unica rata di € 236,00 mensili e ottenere un anticipo per l'acquisto di parte del mobilio. Successivamente, il 23 novembre 2018, hanno stipulato un mutuo con MPS per l'acquisto della loro prima casa. La somma mutuata ammontava a € 85.000,00, con una rata mensile di € 435,00.

In seguito, il 4 novembre 2021, i coniugi decisero di acquistare una nuova cucina per € 5.500,00, poiché quella in uso, USATA E TROVATA NELLA CASA ACQUISTATA, era troppo vecchia e non rispettava più le normative di sicurezza. Inoltre, dovettero rifare i piani di calpestio dei quattro balconi del loro appartamento, per via di infiltrazioni d'acqua che causavano problemi al piano sottostante. La spesa complessiva per i balconi fu di € 6.000,00. Tutte le spese straordinarie risultano documentate (All. 6).

Per coprire queste spese, gli istanti hanno contratto un prestito con AGOS per € 13.438,80, con una rata mensile di € 171,00. A questo si è aggiunto un ulteriore prestito con Findomestic, sottoscritto il 28 febbraio 2022, per l'acquisto di elettrodomestici, per un importo di € 2.239,70, con una rata mensile di € 80,29.

Nel 2023, la famiglia ha sentito l'esigenza di acquistare una seconda autovettura, poiché il figlio, ormai di 6 anni, doveva essere accompagnato a scuola e, inoltre, era necessario avere un mezzo di trasporto adeguato per le attività ludiche e sportive, soprattutto durante l'inverno. Per l'acquisto dell'auto, Scarpelli ha chiesto e ottenuto un finanziamento con AGOS di € 18.300,00, con una rata mensile di € 285,00.

La Sig.ra Zicarelli possedeva già, prima del matrimonio, una Fiat Panda del 2008. Scarpelli, per raggiungere il luogo di lavoro da Mendicino a Cosenza, dove deve presentarsi alle 5:00 del mattino e lavorare fino alle 13:00, non ha a disposizione mezzi pubblici compatibili con il suo orario. Fino a luglio 2023, ha utilizzato l'autovettura della moglie, costringendola a

partire con due ore di anticipo per il tragitto Mendicino-Cosenza e a lasciare il figlio alle cure della madre. Con l'iscrizione del figlio alle scuole elementari, i coniugi hanno deciso di mandarlo a scuola a Cosenza per averlo più vicino. Ora, grazie alla seconda autovettura utilizzata da Scarpelli, la Sig.ra Ziccarelli può usare la Panda per accompagnare il figlio a scuola e poi andare al lavoro in orari più agevoli.

Il ricorrente riferisce che alla data di redazione della presente relazione non è a conoscenza dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori né di giudizi pendenti.

B) SULLA CONSISTENZA E SULLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Il ricorrente possiede un patrimonio così composto:

BENI IMMOBILI

Unità immobiliare intestata interamente a Scarpelli Luigi sita in Mendicino (CS) alla Via Pasquali e identificata catastalmente al f. 8 p.lla 1004 sub. 5.

Valore di stima: € 78.848,00.

BENI MOBILI E/O BENI MOBILI REGISTRATI

1. Arredamento abitazione principale;
2. Autovettura tg. FR006SE, veicolo strumentale al lavoro e alle esigenze familiari;
3. Autovettura tg. DT559AE, veicolo strumentale al lavoro e alle esigenze familiari;

I valori di stima dei suddetti beni mobili sono irrilevanti ai fini della procedura per vetustà e/o l'utilizzo personale.

CREDITI E/O ALTRI TITOLI

Assenti

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SCARPELLI LUIGI AL 31/12/2022

TIPO RAP. PORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE
01	IT29B030823421000001223868	02124090164	2560	4390		
01	5992	97103880585	0	0		
01	1321	97103880585	28	0		
01	1081392	00884060526	1	155		
03	08465000010814	00884060526	0	0		
03	000040844114	97103880585	4	4		
			TOTALE (A)	TOTALE (B)	DIFFERENZA (A-B)	
			2593,00	4549,00	-1956,00	

ZICARELLI KATIA AL 31/12/2022

TIPO RAP. PORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE
01	2545	97103880585	0	0		
01	IT10Z3608105138253634553644	97103880585	7	60		
03	000033698919	97103880585	197	197		
03	000040844114	97103880585	4	4		
			TOTALE (A)	TOTALE (B)	DIFFERENZA (A-B)	
			208,00	261,00	-53,00	

C) SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI

Il ricorrente ha percepito nell'ultimo triennio i seguenti redditi (All. 8):

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA
Modello 730/2022 congiunto (anno d'imposta 2021)	€ 22.130,00	€ 301,00
Modello 730/2023 congiunto (anno d'imposta 2022)	€ 25.593,00	€ 379,00
Modello 730/2024 congiunto (anno d'imposta 2023)	€ 22.343,00	€ 2.107,00

D) SU STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da 3 persone (All. 5) e la liquidità necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia è pari ad € 1.200,00

Le principali spese mensili, infatti, sono le seguenti:

1. € 600,00 per spesa alimentare;
2. € 150,00 per utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia);

3. € 250,00 per veicoli e/o mezzi di trasporto (carburante, bollo auto, polizza);
4. € 50,00 per tributi locali;
4. € 150,00 per spese complementari (abbigliamento, spese per istruzione, etc.).

Attualmente il sig. Scarpelli lavora come barista e la sig.ra Zicarelli come parrucchiera.

Dall'esame dell'ISEE si desume che il reddito familiare corrisponde a quello dei ricorrenti.

Pertanto, la rata massima non dovrà eccedere l'importo di € 789,05 ovvero € 1.989,05 (reddito familiare) - € 1.200,00 (spese correnti).

3. Sintesi della Proposta.

Il ricorrente ha deciso di sottoporre ai propri creditori una Proposta al fine di ripianare i debiti contratti.

Come si evince dalla documentazione depositata dal ricorrente, il debito complessivo accertato risulta essere pari ad € 118.332,18.

La proposta presentata dal ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori nella misura di € 85.847,22 oltre alle spese di procedura.

4. Fattibilità della Proposta.

Lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità della Proposta e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Nello specifico la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il soddisfo nella misura del 100% dei creditori privilegiati e del 20% dei chirografi.

Parte ricorrente propone di versare € 91.632,19 in 10 anni ovvero 120 mensilità: 9 rate iniziali da € 730,40 per i creditori prededucibili (€ 6.578,02), poi 100 rate da € 769,33 per il creditore ipotecario (€ 76.932,85) ed infine 11 rate da € 738,30 per i chirografari (€ 8.121,32).

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione verrebbe onorata integralmente secondo tempi e modi stabiliti con la rottamazione quater in corso e in regolare ammortamento.

Le classi creditorie privilegiate verrebbero soddisfatte in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Pertanto, lo scrivente professionista ritiene idonea la proposta avanzata dal debitore e trascritta nella presente relazione.

5. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

Lo scrivente è chiamato a valutare infine la convenienza della Proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare la massa creditoria.

Ebbene, il patrimonio immobiliare del debitore sulla base della stima in atti (All. 15) assume un valore complessivo di € 78.848,00.

Tale valore rappresenta il presumibile valore di mercato, non quello di effettivo realizzo che potrebbe attestarsi intorno a € 59.136,00 con una riduzione del 25%.

Considerando la crisi del mercato immobiliare e lo stato dei beni descritto in perizia, appare opportuno affermare che una previdente previsione prevede una situazione di oggettiva difficoltà per quanto attiene alla vendita e quindi all'immediato realizzo della somma.

6. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il Gestore della Crisi attraverso accessi nelle diverse banche dati tra cui Crif e Centrale Rischi tenuta da Banca d'Italia nonché interrogazioni varie tra cui quelle avanzate all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha potuto riscontrare che la documentazione consegnata è conforme e priva di incongruenze significative.

Dalla visure di Crif e Banca d'Italia (Centrale Rischi), infatti, non si evincono segnalazioni e/o anomalie diverse rispetto a quelle già rese dall'istante.

Anche dalle risposte di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione non sono emerse comunicazioni d'irregolarità e/o condizioni ostative per l'instaurazione della presente procedura.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la documentazione in atti che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente può essere ritenuta attendibile e sufficientemente completa per promuovere la procedura di composizione della crisi in epigrafe.

7. Compenso del professionista incaricato.

Il compenso dell'OCC è stato calcolato ai sensi del D.M. 202/2014.

Tale compenso è da considerarsi prededucibile ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del CCII sebbene la sua liquidazione/convalida debba avvenire terminata l'esecuzione della procedura omologata.

8. Giudizio finale.

I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso soprattutto sulla scorta della documentazione rinvenuta.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista

ESAMINATI

1. Le informazioni messe a disposizione dal ricorrente e quelle ulteriori acquisite dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
2. La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente;
3. La proposta formulata dal ricorrente;

ATTESTA

allo stato odierno la fattibilità del Proposta nonché la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Lo scrivente professionista rimane a disposizione per eventuali integrazioni e si impegna, in caso di omologa, a riferire per iscritto ogni 6 mesi (entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno) sullo stato dell'esecuzione della procedura.

Con osservanza.

Data 04/10/2024.


IL PROFESSIONISTA

F.to Dott. Marco Corno



Con la firma sul presente atto il ricorrente conferma il contenuto della relazione particolareggiata e la proposta avanzata.

PARTE RICORRENTE



Katia Ferrulli

Domanda del debitore

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare

RICORSO

ex art. 68 e s.s. D.Lgs. 12/1/2019 n. 14

Parte ricorrente:

i Sigg.ri **Scarpelli Luigi**, nato a Cosenza in data 21.03.1988 e residente in Mendicino (CS) alla Via Federico Fellini n. 26 – C.F. SCRLGU88C21D086Z, e **Zicarelli Katia** nata a Cosenza il 24.07.1987 e residente in Mendicino (CS) alla Via Federico Fellini n. 26 C.F.: ZCCKTA87L64D086W rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo RODIGHIERO (C.F. RDGPPL64D05D086R; PEC avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Cosenza, Via Piave n. 82, con numero di fax 09841655182, presso il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

PREMESSO

- 1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 14/172019 n. 14, agendo come persona non assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 2) Che sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) D.Lgs. 14/172019 n. 14, in quanto l'odierna ricorrente, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- 3) Che parte ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui al D.Lgs. 14/172019 n. 14;
- 4) Che parte ricorrente ha presentato istanza al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 5) Che all'esito di tale procedimento, l'OCC ha nominato quale gestore della crisi il Dott. Marco Corno;
- 6) Che la scrivente ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata;
- 7) Che il Dott. Marco Corno, ha pertanto provveduto a redigere la relazione particolareggiata contenente:
 - l'indicazione della causa del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

- il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda;

Tanto premesso, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente agli atti in ordine all'esposizione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale ed in particolare della necessità per il nucleo familiare di far fronte a spese mensili pari almeno a € 1.200,00,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e che, conseguentemente, l'Ill.mo Tribunale adito

a) disponga, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

b) ordini la pubblicazione del provvedimento e disponga ogni altro adempimento di rito.

Con salvezza di ogni diritto.

Data 04/10/2024.

PARTE RICORRENTE

Kat. Freselli

Studio Legale Rodighiero

www.studiolegalerodighiero.it

Avv. Pierpaolo Rodighiero
Avv. Battista Barberio
Patrocinante in Cassazione
Dott. Francesco Ciacca
Revisore dei Conti

Avv. Fabrizio Totera - *Processuale penale*
Avv. Guglielmo Pellegrino-Lise - *Relazioni editoriali*
Dott. Matteo Filice - *GDPR PRIVACY*
Jiang Shengfeng - *Comunicazioni cinese mandarino*

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti Sigg.ri Scarpelli Luigi, nato a Cosenza in data 21.03.1988 e residente in Mendicino (CS) alla Via Federico Fellini n. 26 – C.F. SCRLGU88C21D086Z, e Zicarelli Katia nata a Cosenza il 24.07.1987 e residente in Mendicino (CS) alla Via Federico Fellini n. 26 C.F.: ZCCKTA87L64D086W, delegano a rappresentarli e difenderli in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento **ISTANZA PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**(in aderenza al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) presso **ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO** della Camera di Commercio di Cosenza, l' Avv. Pierpaolo Rodighiero, C.F.: RDGPPL64D05D086R, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo e-mail: avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell' Avv. Pierpaolo Rodighiero, sito in Cosenza, Via Piave n. 82.

Dichiariamo di essere stati informati, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiariamo di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiariamo di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico,

1

Studio Legale Rodighiero

www.studiolegalerodighiero.it

Avv. Pierpaolo Rodighiero

Avv. Battista Barberio

Patrocinante in Cassazione

Dott. Francesca Ciacco

Revisore dei Conti

Avv. Fabrizio Totera - Processuale penale

Avv. Guglielmo Pellegrino-Lise - Redazioni editoriali

Dott. Matteo Filice - GDPR PRIVACY

Jiang Shengfeng - Comunicazioni cinese mandarino

delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiariamo di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiariamo, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiariamo, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Cosenza, li 27.05.2024

Firma

Ticozzi Riccardo

Sono' autentiche

Avv. Pierpaolo Rodighiero